



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 678 del 13/10/2025

Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA "EX CAVA CATTANEO" E RECUPERO MORFOLOGICO DEL SITO - CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ED APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI RECUPERO MORFOLOGICO DEL SITO..

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n.9 in data 27/02/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2025, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 9/01/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 11.04.2025, n. 43, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 27/3/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2025-2027;

VISTO il Decreto di approvazione ai sensi del comma 7, dell'art.242 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e per gli effetti dell'art.5, comma 4 della L.R. 30/2006, del Progetto definitivo/operativo di messa in sicurezza permanente dell'ex Cava Cattaneo in Comune di Malnate e recupero morfologico ambientale del sito, trasmesso dalla Società Itinere s.r.l. e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti rilasciato dall'Unità Organizzativa – Attività Estrattive e di Bonifica della Regione Lombardia n. 484 del 23.1.2007 che prevedeva in 43 mesi la durata dei lavori e che gli stessi hanno avuto avvio in data 4 maggio 2007;

VISTA l'autorizzazione di prima proroga rilasciata dal Comune di Malnate in data in data 24.03.2011 prot. n. 6168 con nuova scadenza fissata a novembre 2014;

PRESO ATTO che in data 10.05.2013 prot. n. 10666 è stata depositata la variante al progetto autorizzato, modifica finalizzata al conferimento delle terre e rocce da scavo nel regime giuridico dei rifiuti, comunque conformi alle CSC indicate nella Tab. 1 Colonna A dell'allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando quanto già prescritto nel progetto di attuazione di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 484 del 23 gennaio 2007 ed alla prima proroga sopra citata;

VISTE le istanze formulate da parte del Curatore Fallimentare di tale area finalizzate all'ottenimento di maggiore arco temporale in cui svolgere le attività di recupero e modellamento necessarie al completamento delle operazioni di cui al progetto assentito, istanze assentite con autorizzazioni rilasciate dal Comune di Malnate nell'interesse di conseguire il previsto risultato inerente il recupero dell'area in parola e nello specifico di seguito specificate;

- seconda proroga rilasciata dal Comune di Malnate in data in data 12.02.2015 prot. n. 3370 con nuova scadenza fissata a sino a novembre 2018;
- terza proroga rilasciata dallo stesso Ente in data 20.10.2022, con ulteriore nuova scadenza fissata al 30-11-2024;
- quarta proroga rilasciata sempre dal Comune di Malnate in data 30.11-2024 prot. n. 25266, con ulteriore nuova scadenza fissata al 31.12.2025 entrambe;

VISTO E DATO ATTO che in data 28 e 29.05.2025 ns. prot. n. 11635 e 11691, la Dott.ssa Bertacchini Elisabetta, già nominata dal Tribunale di Como con sentenza n.140/17 del 15/11/2017 a Curatore fallimentare della società ITINERE S.R.L. in fallimento e la Soc. COMEDIL MANGINO s.r.l. quale Impresa incaricata del completamento del recupero morfologico del Sito, hanno presentato ulteriore istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione al conferimento di ulteriore quantitativo di materiale al fine del completamento recupero morfologico comunque nel rispetto delle previsioni progettuali a suo tempo già autorizzate, previsioni che per quanto riguarda il quantitativo conferito, lo stesso è stato raggiunto. Nello specifico in tale istanza, l'operatore indica che con l'assestamento del materiale già conferito, steso ed assestato da tempo e con le tolleranze sul peso del materiale conferito, non si è invece raggiunto il completamento morfologico secondo le quote di progetto previste e resta ancora una zona da colmare e ciò a motivo delle citate richieste a cui si allegavano i relativi documenti tecnici da cui si evince che per raggiungere le citate quote di progetto necessita conferire ulteriori 20.000 mc. di terre e rocce da scavo conformi alle soglie di contaminazione suolo e sottosuolo D.lgs. 152/2006 Allegato 5, parte IV, Tabella 1, colonna A, ai sensi del DPR 120/17 (Piano Scavi);

CONSIDERATO e dato atto che in data 03-03-2022, ARPA LOMBARDIA Dip. di Como e Varese U.O. Bonifiche e attività estrattive, con propria nota prot. n. 4748/2022, già richiamata nella

precedente autorizzazione di proroga n. 3 e n.4 e qui ulteriormente ed integralmente richiamata, ha rilasciato La Relazione tecnica conclusiva ai sensi dell'Art. 248 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. . Relazione dalla quale si rileva che il progetto operativo di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente eseguito sull'area "ex Cava Cattaneo" di Malnate è stato eseguito nel rispetto delle indicazioni generali e prescrizioni riportate nel decreto n. 484 del 23 gennaio 2007 di Regione Lombardia e nei successivi atti autorizzativi del Comune di Malnate citati in premessa e pertanto, per quanto di competenza, la stessa Agenzia, ritiene concluso il procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/06 attivato sull'area identificata dalle particelle 9292, 9294, 9296, 9298, 9300, 1005, 3814, 1004, 4346, 4347, 7432, 4533, 1009, 7633, 994, 4830, 7605, 6550, 1010, 1798, 2986, 3118, 1008, 1797, 1003, 6904, 10477, 1002, 3155, 3920, 1020, 3119, 1018, 1015, 2630, 2684, 1017, 3817, 1799, 2987, 3016, 2492, 2685, 1013 e 1019 del Foglio n. 12 del censuario di Malnate.

ATTESO che in tale relazione tecnica conclusiva, ARPA, tra l'altro, ricordava ed evidenziava che a margine delle operazioni di messa in sicurezza permanente e posa di capping, restavano e restano da:

- completare il recupero morfologico dell'area, con l'ulteriore apporto di materiale da depositare sulla porzione di area verso il Torrente Quadronna e la ex Strada Statale 342 Briantea;
- realizzare le opere di sistemazione idraulica del Torrente Quadronna con riprofilatura delle sponde, formazione scarpata, creazione di scogliera in massi ciclopici, il tutto come dal progetto a suo tempo approvato ed autorizzato;
- riprendere le attività di monitoraggio post operam, prescritte ai fini del successivo rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Varese, attività queste ed oggi interrotte.

ATTESO quindi che, ai sensi dell'art. 17 comma 4° dell'allora vigente Decreto Ministeriale n. 471 del 25.10.1999, l'area di alcuni dei mappali sopraccitati è inserita nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui al comma 12, art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e che sull'area stessa grava l'onere reale della bonifica ed il privilegio per le spese della citata bonifica e la medesima area rimarrà nell'elenco dei siti da bonificare finché non verrà certificata, dagli Enti preposti, l'avvenuta bonifica;

CONSIDERATA l'avvenuta presentazione a suo tempo, della garanzia finanziaria di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del D. Lgs. 152/2006, di € 839.487,70 pari al 20 % dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, in sede di emanazione del Decreto della Regione Lombardia n. 484 del 23 gennaio 2007;

CONSIDERATA l'avvenuta presentazione a suo tempo, della garanzia finanziaria di €. 111.000,00 a copertura di danni ambientali connessi alla gestione delle terre e rocce da scavo nel regime giuridico dei rifiuti sino al limite annuale di legge (mc. 150.000) prestata a favore del Comune di Malnate mediante appendice tecnica alla fidejussione sopra richiamata;

VISTO ED INTEGRALMENTE qui richiamato tutto quanto già riportato nelle citate precedenti Autorizzazioni di proroga N.3 e N.4 in ordine alle migliori, più sostenibili e condivise modalità individuate tra le parti e tali da soddisfare da una parte l'esigenza della A.C. di vedere completata l'opera sotto ogni aspetto previsto e dall'altra la necessità del Curatore del Fallimento di ricercare risorse economiche attraverso possibilità aggiuntive di conferimento tali da poter almeno coprire i costi per le opere di sistemazione idraulica ed ambientali così come ricordato nella sopracitata relazione conclusiva di ARPA e visto quanto sempre in tali Autorizzazioni di proroga N.3 e 4 , già anticipato in caso di previsione di superamento del quantitativo di mc. di materiale da conferire;

CONSIDERATO che quanto oggetto della citata richiesta di ulteriore conferimento di terre e rocce da scavo, possa configurare Variante non sostanziale alla sola attività di recupero morfologico del Sito, essendo già invece conclusa l'attività di Bonifica con messa in sicurezza permanente del Sito stesso e ciò per quanto richiamato in precedenza;

DATO ATTO che:

1) con nota prot. n. 17998 del 22.08/2025 Il Comune di Malnate ha indetto, per l'approvazione del progetto di variante non sostanziale del previsione di Recupero Morfologico del Sito "Ex Cava Cattaneo" in comune di Malnate, apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi e per effetti delle leggi 241/90 (art. 14-bis) e s.m.i., del DPR 327/2001 (art. 12), del DL 76/2020 (art. 13) convertito in Legge 120/2020) e della L.R. n. 9 del 04.05.2001, invitando ad esprimere parere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di convocazione, e cioè entro il giorno 23/09/2025, le seguenti Amministrazioni competenti:

- Provincia di Varese Settore Ambiente-Vigilanza e sanzioni Ambientali;
- A.T.S. dell'Insubria Direzione Igiene e Sanità Pubblica Varese;
- A.R.P.A. LOMBARDIA – Dip. di Como e Varese;
- REGIONE LOMBARDIA D.G. Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e - Bonifiche;
- UTR INSUBRIA -Varese.

Sono stati inoltre invitati i seguenti soggetti facenti capo alla Proprietà ed attività di recupero in corso:

- Curatore Fallimentare Prof.ssa Bertacchini Elisabetta - elibertamc@pec.it
- COMEDIL MANGINO S.R.L. - comedilpec@legalmail.it
- FININT REVALUE SPA - finint.revalue@pec.it

2) entro la scadenza prevista del 23/09/2025 sono pervenuti i seguenti pareri che vengono allegati al presente atto e così come in sintesi:

- **Provincia di Varese** – Settore Ambiente-Vigilanza e sanzioni ambientali (prot. n.19177 del 10-09-2025): *"considerato che i lavori di bonifica con presidi di messa in sicurezza permanente possono essere considerati ultimati ancorché non ancora certificati da questa Provincia, si prende atto che per il raggiungimento delle quote di progetto legate alla sola attività di recupero ambientale è previsto l'apporto di ulteriori aliquote di terre e rocce da scavo in regime di DPR 120/2017"*;
- **A.R.P.A. Lombardia** – Dip. di Como e Varese (Prot. n. 19644 del 17-09-20259): *"In merito all'istanza presentata relativa al completamento morfologico dell'area, si comunica che la competenza è in capo all'Amministrazione Comunale che valuta la conformità del progetto attuativo a quanto disposto nel PGT, in particolare nelle norme tecniche di attuazione a PdR e DdP ovvero nelle schede d'Ambito e che tali aspetti esulano dalle competenze tecniche dell'Agenzia. Preme però evidenziare che: Nell'Atto autorizzativo n. 484 del 23.01.2007 era prescritta l'esecuzione di un Piano di monitoraggio idrogeologico, con la specifica finalità di permettere il controllo sul medio-lungo termine della messa in opera degli interventi. Nella relazione conclusiva ex art. 248 inoltrata con nota prot. 33358 del 03.03.2022, venivano richiamate, al paragrafo "Stato attuale dell'area" le attività che ancora dovevano essere eseguite, ovvero *"Il conferimento di terre e rocce da scavo per un quantitativo stimato di circa 40.000 mc di materiale per il completamento del progetto, [.....]; la sistemazione idraulica del Torrente Quadronna; la ripresa delle attività di monitoraggio delle acque di falda e del Torrente."* Si evidenzia che il progetto di Bonifica approvato contempla un Piano di Monitoraggio delle opere e delle acque sotterranee, da eseguirsi a cadenza semestrale fino al completamento delle opere stesse e successivamente alla conclusione dei lavori per un periodo di 10 anni. Si rammenta che, dopo la conclusione dei lavori di MIS, risultano essere state eseguite solo due campagne nelle date 27/11/2015 e 20/06/2016. Nel verbale della CdS del 23.11.2016, convocata a seguito dell'istanza di anticipazione dei tempi per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, da parte della società Itinere, la Provincia di Varese esprimeva parere favorevole alla richiesta, subordinandola alla presentazione della documentazione prevista dalla DGR 3509/14, ribadendo inoltre che, anche ad avvenuta certificazione, la società dovrà procedere con la prosecuzione ed il completamento dei monitoraggi approvati per 10 anni a decorrere da settembre 2015. Nella proroga n.4 rilasciata dal Comune in data 30.11.24 venivano ribadite le attività che ancora dovevano essere eseguite e veniva testualmente riportato che *"atteso che in tale relazione tecnica conclusiva, ARPA, tra l'altro, ricordava ed evidenziava che a margine delle operazioni di messa in sicurezza permanente e posa di capping, restavano e restano da:*
1. completare il recupero morfologico dell'area, con l'ulteriore apporto di materiale da depositare sulla porzione di area verso il Torrente Quadronna e la ex Strada Statale 342 Briantea;
*2. realizzare le opere di sistemazione idraulica del Torrente Quadronna con riprofilatura delle**

sponde, formazione scarpata, creazione di scogliera in massi ciclopici, il tutto come dal progetto a suo tempo approvato ed autorizzato;

3. riprendere le attività di monitoraggio post operam, prescritte ai fini del successivo rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Varese, attività queste ed oggi interrotte."

Si evidenzia che agli atti della scrivente Agenzia non risultano presenti documenti e/o attestazioni sull'esecuzione del monitoraggio prescritto per il sito in esame.

Si richiede quindi, all'A.C., di riportare nell'atto autorizzativo della proroga, l'obbligo di dar corso il prima possibile alla ripresa del monitoraggio prescritto, comunicando preventivamente ad Arpa le date di esecuzione e trasmettendo a cadenza annuale l'esito delle attività con apposita relazione.

Si ricorda che le attività di monitoraggio prevedono il campionamento sistematico delle acque di falda con cadenza semestrale e delle acque del torrente Quadronna con cadenza annuale, per un periodo totale di dieci anni. Poiché due campagne, quella del 27.11.2015 e del 20.06.2016, risultano essere state eseguite, mancano nove anni per il completamento della campagna di monitoraggio prescritta. Si chiede alla parte di concordare preventivamente le date del campionamento con la scrivente Agenzia".....

- **UTR INSUBRIA** -Varese (Prot. n. 19918 del 22-09-2025): " Richiamato il procedimento di cui all'oggetto, ed esaminati i documenti e gli elaborati progettuali allegati, si comunica che l'area interessata dai lavori ricade parzialmente in una zona di esondazioni a pericolosità molto elevata e elevata (Ee ed Eb) come definite dal PAI, ed in una zona classificata dal PGRA come area inondabile a pericolosità H-Scenario frequente e pericolosità M-Scenario poco frequente; pertanto, è soggetta alle prescrizioni contenute negli articoli 9 (commi 5 - 6) e 58 (comma 2 lettera b) delle Norme di Attuazione del PAI.

Inoltre, qualsiasi lavorazione che dovesse interessare il torrente Quadronna e la sua relativa fascia di rispetto dovrà essere autorizzato dallo scrivente ufficio presentando istanza di concessione o nullaosta mediante il portale SIPIUI ed allegando la rispettiva documentazione tecnica, a norma degli allegati E-F della D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii. "

- 3) non avendo reso i restanti soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi le pertinenti determinazioni entro il termine perentorio di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 14/bis della Legge 241/90, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della Legge stessa secondo cui: *"...la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) (termine perentorio indicato)..., equivale ad "assenso senza condizioni";*

DATO ATTO quindi, che si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi;

PRESO ATTO che il procedimento di Conferenza di Servizi ha determinato, dunque, quanto segue:

- L'approvazione di variante non sostanziale relativamente al progetto di recupero morfologico del sito "Ex Cava Cattaneo" a Malnate, essendo il progetto operativo di Bonifica e messa in sicurezza permanente del Sito stesso già concluso e così come in precedenza riportato.
- Di demandare al Comune di Malnate la formalizzazione dell'approvazione del progetto di variante non sostanziale dell'opera conformemente agli esiti della Conferenza;

RITENUTO pertanto, di dichiarare la conclusione positiva della Conferenza di Servizi e procedere all'approvazione del progetto di variante non sostanziale al progetto di recupero morfologico del Sito "Ex Cava Cattaneo" a Malnate.

VISTO Il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152: " Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare il Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

VISTO il d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: "Modalità applicative del Titolo V "bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d. lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: *"Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r.n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006"*;

RITENUTO opportuno in considerazione della stagionalità delle operazioni da eseguirsi da ultimo di ridefinire il nuovo termine temporale per il completamento delle attività di conferimento e recupero morfologico del sito al 31.07.2026 e ciò al fine di consentire anche le altre attività collaterali al conferimento e richiamate nei citati pareri acquisiti in sede di conferenza dei servizi e più in generale negli atti autorizzativi e di proroga in precedenza rilasciati e richiamati.

VISTO il P.G.T. Vigente e quello in Adozione e prossimo alla sua approvazione definitiva e dato atto che per quanto oggetto del presente provvedimento, non risulta incoerente con le previsioni degli strumenti stessi;

VISTO l'art.191, 1° comma del D.Lgs. 267/00;

VISTO il bilancio di previsione 2025 e considerato che dall'approvazione del presente atto non deriva comunque alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

RITENUTO da ultimo che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria competenza in materia;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che quanto descritto nelle premesse forma parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
 - **LA CONCLUSIONE** positiva del procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi delle leggi 241/90 (art. 14-bis) e s.m.i., del DPR 327/2001 (art. 12), del DL 76/2020 (art. 13) convertito in Legge 120/2020) e della L.R. n. 9 del 04.05.2001, come sopra indetta e svolta, che sostituisce, con gli effetti di cui all'art.14-quater della medesima legge 241/90, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso per la realizzazione della variante non sostanziale al Progetto di recupero morfologico del sito "ex Cava Cattaneo" in Comune di Malnate. I pareri acquisiti in sede della citata Conferenza dei Servizi, vengono allegati al presente provvedimento, anch'essi per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si conclude il procedimento avviato in data 22.08.2025;
- 4) DI APPROVARE** la Variante non sostanziale al Progetto di recupero morfologico ambientale del sito "ex Cava Cattaneo" in Comune di Malnate, così come richiesto in data 28 e 29.05.2025 ns. prot. n. 11635 e 11691 dalla Dott.ssa Bertacchini Elisabetta, Curatore fallimentare della società ITINERE S.R.L. con sede a Como in Via T. Ciceri, 16 – P.I. 04227310965 e dalla Soc. COMEDIL MANGINO s.r.l. quale Impresa incaricata del completamento del recupero morfologico del Sito, progetto:

- di cui al del Decreto della Regione Lombardia n. 484 del 23 gennaio 2007 che si intende integralmente richiamato;
- di cui all'autorizzazione di prima proroga rilasciata dal Comune di Malnate in data in data 24.03.2011 prot. n. 6168 che si intende integralmente richiamata;
- di cui alla variante in data 10.05.2013 prot. n. 10666 al progetto autorizzato finalizzata al conferimento delle terre e rocce da scavo nel regime giuridico dei rifiuti, comunque conformi alle CSC indicate nella Tab. 1 Colonna A dell'allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che si intende integralmente richiamata;
- di cui all'autorizzazione di seconda proroga rilasciata dal Comune di Malnate in data in data 12.02.2015 prot. n. 3370 con nuova scadenza fissata a sino a novembre 2018, che si intende integralmente richiamata, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 14.11.2014 il cui verbale costituiva parte integrante del sopracitato provvedimento, cui si rimanda per ogni suo contenuto;
- di cui alla successiva l'autorizzazione di proroga N.3 rilasciata dal Comune di Malnate in data 20-10-2022, con ulteriore nuova scadenza fissata al 30-11-2024;
- di cui all' ultima l'autorizzazione di proroga N.4 rilasciata dal Comune di Malnate in data 30-11-2024 prot. n. 25266, con ulteriore nuova scadenza fissata al 31-12-2025;
- al fine di consentire un monitoraggio dei conferimenti effettivi rispetto alla morfologia finale si prescrive nuovamente la presentazione al Comune di Malnate, con cadenza annuale (Dic. 2025 e finale Dic. 2025) di rilievo planaltimetrico e sezioni di confronto oltre che a prescrivere step di verifica in contraddittorio con l'ufficio a cadenza quadrimestrale al fine di verificare il reale andamento delle attività di conferimento e di quelle collaterali e complementari previste.

5) DI DEFINIRE, per quanto compiutamente riportato in premessa, in mc. 20.000 il quantitativo massimo ulteriormente conferibile di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti gestite come "sottoprodotti" ai sensi del DPR 120/17, nel rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti indicati nella tabella 1, Colonna A dell'allegato 5 parte IV del D. Lgs.152/06 e ciò come quantità utile al completamento di quanto autorizzato in ordine al recupero morfologico del Sito e comunque quantitativo fino al raggiungimento della quota di progetto in caso di ulteriori assestamenti e tenuto conto delle tolleranze previste;

6) DI DEFINIRE altresì il nuovo termine temporale per il completamento delle attività di conferimento e recupero morfologico del sito al 31.07.2026 e ciò al fine di consentire anche le altre attività collaterali al conferimento e richiamate nei citati pareri acquisiti in sede di conferenza dei servizi e più in generale negli atti autorizzativi e di proroga in precedenza rilasciati e richiamati.

7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

8) DI DARE ATTO altresì che, dall'approvazione del presente atto non deriva alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

9) DI DISPORRE da ultimo, la trasmissione del presente provvedimento agli Enti e soggetti convocati in Conferenza dei servizi:

- Provincia Varese, AREA SICUREZZA Sett. Ambiente-Settore Territorio-istituzionale@pec.provincia.va.it
- A.T.S. dell'Insubria Varese, Direzione Igiene e Sanità Pubblica - protocollo@pec.ats-insubria.it
- A.R.P.A. LOMBARDIA– Dip. di Como e Varese - dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

- REGIONE LOMBARDIA D.G. Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche Piazza Città di Lombardia, 1; - ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
- UTR INSUBRIA - Varese - vareseregione@pec.regione.lombardia.it
- Curatore Fallimentare Società ITINERE S.R.L., Prof.ssa Bertacchini Elisabetta - elibertamc@pec.it
- COMEDIL MANGINO S.R.L. - comedilpec@legalmail.it
- FININT REVALUE SPA - finint.revalue@pec.it

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**